



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46 del 13.11.2025

COPIA

Oggetto: Modifica al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art.1, commi 816-836, della legge n. 160/2019

L'anno duemilaventicinque il giorno tredici del mese di novembre, nella sede comunale, alle ore 19:01, in seduta Urgente, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	A	MELONI VALENTINA	A
ANGIONI LUDOVICA MARIA TI	P	MURA MICHELA	P
ARGIOLAS ANTONIO	A	PICCIAU GIUSEPPE	P
ARGIOLAS FRANCESCO	P	PIERETTI RICCARDO	A
COLLU VALENTINA	P	PILI ALBERTO	A
CRISPONI ANNETTA	P	PISU FABIO	P
LAI ROSANNA	P	PITZIANTI SILVIA	P
LEDDA IGNAZIA	P	PORCU FEDERICO	P
LOI ANTONIO	A	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	P
MANCA ANTONIO	P	SERRA FRANCESCO	P
MELONI MAURIZIO	P		

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 6

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa CANNAS MARIA ANTONIETTA nella sua qualifica di Segretario Generale.

Risultano presenti gli assessori: Massimiliano Bullita e Laura Petronio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019 che ha previsto, con decorrenza dal 2021, l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Richiamati i successivi commi dal 816 a 836 del suddetto art. 1 e, in particolare, il comma 821 che ha previsto la potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo il quale *"i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

Visto il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816-836, della legge n. 160/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/02/2021;

Rilevato che l'articolo 32, rubricato *"Durata e rinnovo della concessione"*, al comma 2 prevede che *"Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno (...)"*;

Ritenuto, al fine di evitare dubbi interpretativi, di dover modificare il suddetto comma nel modo seguente *"Le concessioni permanenti hanno invece durata pari o superiore all'anno (...)"*;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo il quale il termine ultimo per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che la disposizione di cui sopra stabilisce, inoltre, che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2024, che ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del TUEL;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, la presente proposta è stata sottoposta al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 08 in data 26/02/2025;

Su richiesta del Vicesindaco Bullita Massimiliano si cede la parola alla Responsabile del settore Finanziario per illustrare l'ordine del giorno;

La Dott.ssa Alessandra Sorce, Responsabile del Settore Finanziario, procede a illustrare il punto iscritto all'ordine del giorno;

Non essendoci richieste di chiarimento, né interventi in fase di discussione, né dichiarazioni di voto, si procede alla votazione;

Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

Il presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto;

con n. **12** voti favorevoli (Manca Antonio, Angioni Ludovica Maria Teresa, Argiolas Francesco, Lai Rosanna, Crisponi Annetta, Ledda Ignazia, Meloni Maurizio, Picciau Giuseppe, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serra Francesco) e n.3 Astenuti (Collu Valentina, Mura Michela e Pisu Fabio), espressi in forma palese con modalità elettronica;

DELIBERA

Di modificare il comma 2 dell'articolo 32 del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art.1, commi 816-836, della legge n. 160/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/02/2021, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nel modo seguente:

“Le concessioni permanenti hanno invece durata pari o superiore all’anno (...).”

Di dare atto che l'intero articolo 32 del suddetto regolamento, in seguito alla modifica apportata con la presente deliberazione, sarà il seguente:

Articolo 32 Durata e rinnovo della concessione

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.

2. Le concessioni permanenti hanno invece durata pari o superiore all’anno e cessano alla loro scadenza, salvo l’eventuale tempestivo rinnovo concesso con apposito provvedimento.

3. La cessazione volontaria dell’occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del Canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Successivamente

con n. **12** voti favorevoli (Manca Antonio, Angioni Ludovica Maria Teresa, Argiolas Francesco, Lai Rosanna, Crisponi Annetta, Ledda Ignazia, Meloni Maurizio, Picciau Giuseppe, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serra Francesco) e n.3 Astenuti (Collu Valentina, Mura Michela e Pisu Fabio), espressi in forma palese con modalità elettronica;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo 267 del 2000.



COMUNE DI SESTU

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 46 del 13/11/2025

OGGETTO:

Modifica al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art.1, commi 816-836, della legge n. 160/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL PRESIDENTE
F.to MANCA ANTONIO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, 15/12/2025



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Modifica al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art.1, commi 816-836, della legge n. 160/2019

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 24.02.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

F.to Alessandra SORCE

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 24.02.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Verbale n° 8/2025

L'anno duemila venticinque, il 26 del mese di febbraio si è riunito, in modalità videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

dott. Francesco Picciau (presidente);

dott.ssa Valeria Usai (componente);

del dott. Attilio Lasio (componente).

Il collegio si riunisce per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.2025 avente il seguente oggetto: ***Modifica al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art.1, commi 816-836, della legge n. 160/2019.***

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ricevuto

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.2025 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: Modifica al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art.1, commi 816-836, della legge n. 160/2019;
- il documento denominato "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE

PUBBLICITARIA” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16.02.2021.

Richiamato

- l'art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019 che ha previsto, con decorrenza dal 2021, l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- i commi dal 816 a 836 del suddetto art. 1 e, in particolare, il comma 821 che ha previsto la potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo il quale “i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo il quale il termine ultimo per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dato atto

- che la disposizione di cui sopra stabilisce, inoltre, che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto

- il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art.1, commi 816- 836, della legge

n. 160/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/02/2021;

- l'articolo 32, del regolamento rubricato "Durata e rinnovo della concessione", al comma 2 prevede che *"Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno (...)"*.

Preso atto

- della proposta di modifica dell'art. 32 del suddetto regolamento nel modo seguente *"Le concessioni permanenti hanno invece durata pari o superiore all'anno (...)"*.

Acquisito

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dalla Dott.ssa Alessandra Sorce Responsabile del Servizio Finanziario

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.2025 avente il seguente oggetto: *Modifica al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art.1, commi 816-836, della legge n. 160/2019.*

Il collegio dei revisori

Dott. Francesco Picciau



Dott.ssa Valeria Usai



Dott. Attilio Lazio





COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 16/02/2021;

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 13/11/2025;

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 Classificazione del Comune.....	4
Articolo 3 Presupposto del Canone.....	5
Articolo 4 Soggetti passivi.....	5
Articolo 5 Le tariffe.....	6
Articolo 6 Tariffe annuali.....	6
Articolo 7 Tariffe giornaliere.....	7
Articolo 8 Regole per la quantificazione del Canone.....	7
Articolo 9 Riduzioni del Canone.....	7
Articolo 10 Esenzioni.....	9
Articolo 11 Modalità di dichiarazione.....	9
Articolo 12 Versamento del Canone.....	9
Articolo 13 Rimborsi.....	10
Articolo 14 Riscossione coattiva.....	11
Articolo 15 Interessi.....	11
Articolo 16 Funzionario responsabile.....	11
Articolo 17 Contenzioso.....	11
Titolo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI.....	12
Capo I LE OCCUPAZIONI.....	12
Articolo 18 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità.....	12
Articolo 19 Tipologie di occupazioni.....	12
Articolo 20 Determinazione della superficie di occupazione.....	13
Articolo 21 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	14
Capo II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	14
Articolo 22 Piano generale degli impianti pubblicitari.....	14
Articolo 23 Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni.....	14
Articolo 24 Determinazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	15
Titolo III DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	17
Capo I LE OCCUPAZIONI.....	17
Articolo 25 Domanda di concessione.....	17
Articolo 26 Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio.....	18
Articolo 27 Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali.....	18
Articolo 28 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.....	18
Articolo 29 Autorizzazione ai lavori.....	18
Articolo 30 Occupazioni con ponti, scale ecc.....	18
Articolo 31 Occupazione con tende e tendoni.....	19

Articolo 32 Durata e rinnovo della concessione.....	19
Articolo 33 Decadenza della concessione.....	19
Articolo 34 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni.....	19
Articolo 35 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.....	20
Articolo 36 Rinuncia all'occupazione.....	20
Capo II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	20
Articolo 37 Domanda e documentazione.....	20
Articolo 38 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.....	21
Articolo 39 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione.....	21
Articolo 40 Decadenza dell'autorizzazione.....	21
Articolo 41 Revoca dell'autorizzazione.....	21
Articolo 42 Variazione del messaggio pubblicitario.....	22
Capo III LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	22
Articolo 43 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	22
Articolo 44 Modalità per l'effettuazione del servizio.....	22
Articolo 45 Determinazione della tariffa del Canone per le pubbliche affissioni.....	23
Articolo 46 Riduzioni.....	23
Articolo 47 Esenzioni.....	23
Titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI.....	24
Articolo 48 Sanzioni e indennità.....	24
Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE.....	25
Articolo 49 Disposizioni finali e transitorie.....	25

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito nel Comune di Sestu a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160/2019. Il Canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. L'applicazione del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge n. 160/2019, è demandata ad apposito regolamento.
5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune di Sestu e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinati i coefficienti per la determinazione delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.
6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento considerano la popolazione residente nel Comune di Sestu al 31 dicembre 2019, pari a n. 21.162 abitanti, quale risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone, è suddiviso nelle categorie come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

- a) ALLEGATO A: classificazione del territorio comunale in categorie in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;
- b) ALLEGATO B: prospetto dei coefficienti per la determinazione delle Tariffe.

Articolo 3 Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al Canone.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a diritti demaniali, quali, ad esempio, le strade vicinali e tratti di aree private soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tali quelli comunque accessibili, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495, e succ.ve modificazioni).

Articolo 4 Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile

4. Il pagamento del Canone relativo al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 5

Le tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
- b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 6

Tariffe annuali

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Sestu la tariffa standard annua prevista è pari ad euro 40,00. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'allegato A del presente regolamento su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

2. Alle occupazioni del sottosuolo e soprasuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un terzo.

Per le occupazioni con tende fisse e retraibili aggettanti direttamente su suolo pubblico la tariffa al mq è ridotta al 30% della tariffa base deliberata.

Per le occupazioni con passi carrabili la tariffa al metro lineare è ridotta al 50% della tariffa base deliberata.

Per le occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburante la tariffa al metro lineare è ridotta al 30% della tariffa base deliberata.

3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali, come previsto dall'allegato B al presente regolamento.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono stabiliti nell'allegato B al presente regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più bassa.

Articolo 7

Tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Sestu la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad euro 0,70. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'allegato A del presente regolamento su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali, come previsto dall'allegato B al presente regolamento.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 3, nonché le fatispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono stabiliti nell'allegato B al presente regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più bassa.

Articolo 8 **Regole per la quantificazione del Canone**

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del Canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di cui all'articolo 6 del presente regolamento per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni di cui all'allegato B del presente regolamento per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto - per il canone dovuto sulle occupazioni - della ubicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo la classificazione delle strade e spazi pubblici contenuta nell'allegato A al presente regolamento.

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il Canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 7 del presente regolamento per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni di cui all'allegato B del presente regolamento, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto - per il canone dovuto sulle occupazioni - della ubicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo la classificazione delle strade e spazi pubblici contenuta nell'allegato A al presente regolamento.

3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Articolo 9 **Riduzioni del Canone**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 219, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati è disposta la riduzione del Canone del 90%;
- b) per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici è disposta la riduzione del Canone del 50%;

- c) per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati è disposta la riduzione del Canone del 50%. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale, con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80% e la tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera.
Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50%;
 - b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: le tariffe giornaliere sono ridotte del 50% e la tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50%;
 - b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.
- f) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe base deliberate sono ridotte del 50%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50%;
 - b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.
- g) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte dell'50%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50%;
 - b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.
- h) per le occupazioni con autovetture ad uso privato nelle aree a ciò destinate dal Comune la tariffa base deliberata è ridotta del 30%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50%;
 - b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.
- i) per le occupazioni con tende e simili la tariffa base deliberata è ridotta del 70%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50%;
 - b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.

Articolo 10

Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente richiamate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) i passi carrabili, intesi come manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra od altro

materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Articolo 11

Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti, per le seguenti fattispecie:

- a) casi di variazione nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo;
- b) casi di variazione delle installazioni pubblicitarie che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone, sempreché la variazione determini un aumento della superficie od una modifica del tipo di pubblicità cui consegua l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del Canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto da questi incaricato in qualità di concessionario o appaltatore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del Canone.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo; in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Articolo 12

Versamento del Canone

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali il pagamento del Canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il Canone deve essere corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 250,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre di ogni anno.

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 250,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriennali il pagamento del Canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il Canone deve essere corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 Marzo, 30 Giugno e 30 Settembre di ogni anno.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835, della legge n. 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

7. Per i pagamenti non effettuati o eseguiti oltre i termini stabiliti, devono essere applicati gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 43, considerando, a tali effetti, ogni singola scadenza come autonoma obbligazione.

8. Quando la data di scadenza coincide con giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 13 Rimborsi

1. Le istanze di rimborso del Canone indebitamente versato devono essere presentate con apposita domanda debitamente documentata, entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a 12,00 euro al netto degli interessi maturati.

3. I rimborsi spettanti per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere eseguiti anche attraverso compensazione con somme dovute per lo stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito indebito versamento.

Articolo 14 Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019.

Articolo 15 Interessi

1. Il tasso di interesse annuo da applicare agli accertamenti è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. In caso di omesso o parziale versamento del Canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del Canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento e fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di ritardato versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 16 Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario responsabile dell'entrata cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del Canone. In caso di gestione del Canone affidata in appalto a terzi, il Comune verifica periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza degli adempimenti contrattuali.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 17 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I **LE OCCUPAZIONI**

Articolo 18

Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) passi e accessi carrabili;
 - f) ponteggi, steccati e simili;
 - g) cartelli pubblicitari e simili;
 - h) aree per spettacoli viaggianti;
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - k) tende, tendoni ecc.;
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, con esclusione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 soggette a specifico Canone di concessione disciplinato con apposito regolamento.

Articolo 19

Tipologie di occupazioni

1. Chiunque intenda occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con/senza l'impiego di manufatti o impianti stabili la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è superiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni anche periodiche, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno. Costituiscono occupazioni temporanee, in ogni caso, quelle realizzate per le attività edili.
4. Costituiscono occupazioni abusive:
 - a) le occupazioni realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) le occupazioni eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) le occupazioni che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) le occupazioni mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;

- e) le occupazioni attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) le occupazioni effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

5. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché sia contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche per vie brevi (fax, PEC, telegramma). L'ufficio competente provvede ad accettare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D. Lgs. n. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Articolo 20

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Deve essere espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato

4. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a Canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non

direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 21

Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,00.

2. L'ammontare del Canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00 euro. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione ed entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Capo II

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 22

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge n. 160/2019, per quanto non innovato dal presente Regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli approvato con deliberazione G.M. n. 42 del 21/02/2012.

2. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada.

Articolo 23

Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. Quanto agli impianti per le affissioni, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 12 per ogni mille abitanti talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale al 31/12/2019 pari a n. 21.162 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in 252 mq.

Articolo 24

Determinazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del Canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il Canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Le preinsegne o frecce direzionali devono essere considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il Canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del Canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano come unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il Canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
12. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il Canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
14. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del

Canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

15. Il Canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

16. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Titolo III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I **LE OCCUPAZIONI**

Articolo 25 **Domanda di concessione**

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se necessario, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge n. 160/2019, nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
3. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
 - b) non prostrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
 - c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
 - e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
 - f) versare, alle scadenze stabilite, il Canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
 - g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
 - h) esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico;
 - i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione/autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
5. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito oltre che in contanti, a mezzo deposito di titoli di Stato o da questi garantiti, con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.
6. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà rilasciata al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.

7. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 della legge n. 241/1990 e relativo Regolamento Comunale di attuazione. Le domande sono istruite secondo l'ordine di presentazione risultante dal registro del protocollo.

Articolo 26

Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

Articolo 27

Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Articolo 28

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Articolo 29

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 30

Occupazioni con ponti, scale ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 31

Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 32

Durata e rinnovo della concessione

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata pari o superiore all'anno¹ e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo concesso con apposito provvedimento.
3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del Canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Articolo 33

Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del Canone già pagato.
3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 34

Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di Canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 13/11/2025

Articolo 35

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico aventi carattere temporaneo e limitato il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Articolo 36
Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del Canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, e per le quali la riscossione avviene mediante convenzione la tassa è dovuta con riferimento al periodo autorizzato, indipendentemente dall'effettiva occupazione del suolo.

Capo II

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 37
Domanda e documentazione

1. La domanda per l'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità, redatta in forma libera ovvero utilizzando la modulistica appositamente predisposta, deve pervenire al Comune di Sestu, in bollo se relativa a pubblicità commerciale, in carta libera negli altri casi.
2. La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare alla domanda in relazione alle differenti tipologie di mezzi pubblicitari; in ogni caso dovrà essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre, riportante le quote relative all'impianto.
3. Relativamente agli impianti di tipo permanente, andranno inoltre sempre allegati:
 - a) un progetto quotato in scala dell'impianto, completo delle viste dello stesso, riportante l'indicazione dei materiali utilizzati e di relativa planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente e di fotomontaggio;
 - b) una dichiarazione resa dal soggetto interessato con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - c) certificazione di conformità alla normativa vigente in caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici.
4. La domanda dovrà contenere l'accettazione, in maniera esplicita, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale al momento vigente; l'accettazione di detto Codice è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità prevista nel presente Regolamento.
5. Le domande sono istrutte secondo l'ordine di presentazione risultante dal registro del protocollo.

Articolo 38

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Entro 30 giorni dalla data del timbro di protocollo della domanda il responsabile del procedimento, ove l'istanza risulti irregolare o incompleta, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori con comunicazione diretta all'interessato.
2. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. È ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
3. In base all'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il Dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 30 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza o sulle eventuali integrazioni, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di impianti permanenti.
4. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Articolo 39

Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:
 - a) osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione, nonché il presente Regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune e, comunque, senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili, fatta salva la sanzione di cui al successivo articolo 49.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

Articolo 40

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 30 gg dalla data di rilascio;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 60 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

Articolo 41

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può

chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 42 **Variazione del messaggio pubblicitario**

1. Il titolare dell'autorizzazione per impianti permanenti, ad esclusione di quelli a messaggio variabile, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 15 gg. dalla richiesta di variazione, decorsi i quali il richiedente è in ogni caso da considerarsi autorizzato.

Capo III **LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 43 **Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è finalizzato a garantire l'affissione, a cura del Comune o del soggetto incaricato del servizio in forza di contratto di appalto o concessione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica: 25%;
- b) spazi per affissioni di natura commerciale: 75%;

Articolo 44 **Modalità per l'effettuazione del servizio**

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del Canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.

2. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 26,00. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro); tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso

per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro

Articolo 45

Determinazione della tariffa del Canone per le pubbliche affissioni

1. La misura standard del Canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista dall'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019: euro 1,13 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
2. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
5. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nell'Allegato B del presente regolamento.

Articolo 46

Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 47

Esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni non è dovuta per le seguenti fattispecie:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Titolo IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 48

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge n. 160/2019, e precisamente:

- a) un'indennità pari al Canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 285/1192 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 13 del presente regolamento

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del Canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del Canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge n. 689/1981.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 49

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con il presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
5. La scadenza del pagamento del Canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico e/o esposizioni pubblicitarie di carattere permanente di competenza dell'anno 2021 è stabilita nel 31 marzo 2021.
6. Le norme del D. Lgs. n. 507/1993 continuano ad essere applicate per l'attività di accertamento della tosap e dell'imposta di pubblicità degli anni d'imposta fino al 2020.